

OGGETTO: Indennità di compensazione. Modalità applicative.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2009, n. 51;*
- *Circolare n. 90/184-1962 in data 31 marzo 1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, S.M. – Ufficio Ordinamento;*
- *Circolare n. 137/35-117-6-2002 in data 19 dicembre 2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, S.M. – Ufficio Legislazione;*
- *Circolare n. 1168/239-2-1993 in data 10 giugno 2004 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, S.M. – Ufficio Operazioni.*
- *Circolare n.6/166/6 in data 16 ottobre 2002 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione;*

CIRCOLARI ABROGATE

- *Circolare n.6/176/1-4 in data 16 marzo 2004 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione;*
- *Circolare n.6/176/1-9-2004 in data 30 agosto 2011 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione.*

1. L'articolo 38 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, prevede che al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, spetta un'indennità (di euro 8,00 lordi, per il personale non dirigente e di euro 5,00 lordi per il personale dirigente) a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Attualmente l'indennità viene corrisposta solo dopo che il riposo/giorno festivo infrasettimanale viene segnato e successivamente annullato sul memoriale del servizio, compilato entro le ore 18.00 del giorno precedente. Ne deriva che il militare interessato, ancorché a conoscenza della data di fruizione del riposo sulla base della pianificazione bisettimanale, ha la certezza di poter fruire del riposo/festivo infrasettimanale solo nel pomeriggio del giorno precedente.

2. Allo scopo di garantire un periodo più adeguato per programmare le attività private nelle giornate libere, il comandante che dispone il servizio, nelle 48 ore prima del riposo pianificato, può annullare lo stesso solo in presenza di esigenze concretamente impreviste. Se il giorno di riposo ricade di domenica, il richiamo in servizio è da considerare eccezionale. Ne consegue che l'indennità in oggetto verrà corrisposta, ad esempio, quando la modifica del riposo avvenga dopo le ore 18.00 di lunedì, se la giornata libera era stata pianificata per giovedì. Il riposo/festivo infrasettimanale annullato deve essere recuperato, ove possibile, nell'ambito della stessa settimana lavorativa.

3. Nella considerazione che l'indennità in esame grava sugli oneri stipendiali, sarà cura dei superiori gerarchici verificare, anche in sede ispettiva, che l'attribuzione della stessa avvenga in casi di effettiva necessità e nel rispetto della pianificazione dei riposi effettuata dai comandanti di reparto. La variazione del giorno di riposo stabilita, per sé stesso, dal comandante che dispone il servizio, dovrà essere preventivamente autorizzata dal superiore gerarchico diretto (ad esempio, dal Comandante di Compagnia, se si tratta del riposo di un Comandante di Stazione).
4. Inoltre, atteso che la finalità dell'emolumento in oggetto è quella di compensare il militare per il disagio derivante da un riposo annullato a ridosso della data programmata, resta confermata la disposizione di corrispondere l'indennità anche nell'ipotesi in cui il personale sia comandato dall'Amministrazione, per sopravvenute ed inderogabili esigenze, a prestare servizio nel giorno destinato a:
 - recupero di festivo infrasettimanale;
 - recupero di riposo settimanale;
 - giornata non lavorativa (per uffici - fino a livello Cdo di Corpo - e Reparti d'istruzione con articolazione dell'orario di servizio settimanale su 5 giorni lavorativi).L'attribuzione dell'indennità è invece esclusa quando il militare sia richiamato in servizio nella giornata destinata al recupero compensativo. In tal caso, l'attività svolta sarà retribuita con il compenso straordinario (secondo le modalità indicate dalla circolare n. 33/7-1, in data 3 luglio 2010, dell'Ufficio legislazione).
5. La presente direttiva entra in vigore dal 1° maggio 2013.
L'Ufficio Sistemi Telematici del Comando Generale diramerà, all'esito di apposita sperimentazione, disposizioni applicative per adeguare il "memoriale informatizzato" alla nuova regola.